



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BENI FACENTI PARTE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE EDILI.

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto del servizio
2. Durata dell'appalto
3. Importo del servizio
4. Criterio di aggiudicazione
5. Disciplina dell'appalto
6. Requisiti dell'appaltatore

PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

7. Obblighi diversi a carico dell'appaltatore
8. Norme per la "misurazione e valutazione delle prestazioni"
9. Disposizioni generali relative ai prezzi
10. Tempistiche d'intervento

PARTE III – ONERI – RESPONSABILITA' – PENALITA'

11. Cauzione provvisoria
12. Cauzione definitiva
13. Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
14. Obblighi dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene
15. Documenti del contratto
16. Aggiudicazione e stipula del contratto
17. Spese contrattuali
18. Cessione del contratto e subappalto
19. Pagamenti
20. Penalità
21. Clausola risolutiva espressa
22. Risoluzione del contratto
23. Recesso
24. Osservanza di leggi e regolamenti
25. Tutela dei dati personali
26. Controversie – Foro competente

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni edili ed affini relative ad interventi da effettuare nell'intero territorio comunale di competenza dell'Amministrazione Comunale compresa la tumulazione e l'inumazione di salme presso i cimiteri di Bisuschio e Pogliana purché l'importo complessivo di spesa per ciascun intervento non superi € 3.100,00= al netto di IVA.
2. Le prestazioni di cui al presente capitolato non sono appaltate in privativa. La stazione appaltante si riserva di stralciare dal contratto, nel corso della durata del servizio, le prestazioni di tumulazione e inumazione salme, senza che ciò possa determinare alcuna pretesa da parte dell'appaltatore.

ARTICOLO 2 – DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha durata di anni tre con decorrenza 1 luglio 2010.
2. Qualora dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l'appaltatore – previa richiesta formale dell' Amministrazione Comunale – è obbligato alla prosecuzione dello stesso, alle medesime condizioni e per il periodo di tempo necessario indicato dalla stazione appaltante e comunque non oltre mesi 6 (sei).
3. Nel caso in cui il procedimento di gara relativo al presente capitolato dovesse protrarsi a tal punto da non permettere l'avvio del servizio alla data di cui al primo comma, la stazione appaltante si riserva di fissare una data di avvio successiva a quest'ultima, ferma restando la durata triennale del servizio.
4. Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione e recesso previste dagli articoli 22 e 23.

ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL SERVIZIO

1. L'importo presunto del servizio è fissato in € 98.000,00 al netto di IVA.
2. Tale importo ha valore puramente indicativo e non vincola in alcun modo l'amministrazione. In particolare, l'appaltatore non vanta nei confronti della stazione appaltante alcuna pretesa riguardo al volume delle prestazioni dedotte in contratto.
3. Tutte le prestazioni sono contabilizzate a misura. I prezzi contrattuali, fissi e invariabili, sono pari alla risultante dell'applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara da parte dell'aggiudicatario ai singoli prezzi unitari costituiti convenzionalmente dall'elenco "Prezzi informativi delle opere edili di Milano" listino edito dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e artigianato di Milano vigente tempo per tempo'. L'importo di aggiudicazione, corrispondente all'importo contrattuale presunto, non avente valore vincolante per le parti, se non per i prezzi contrattuali che lo compongono, è pari all'importo di €98.000,00. Gli importi contrattuali sono pari al prodotto tra i prezzi contrattuali e le quantità di servizio rispettivamente rese. Gli importi contrattuali retribuiscono in maniera esaustiva tutte le prestazioni previste nel presente capitolato e dalla normativa vigente a carico dell'appaltatore, nonché i costi che l'appaltatore deve sopportare per l'elaborazione del documento di valutazione del rischio e per l'attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi. Conformemente a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione 05.03.08 n. 3, non essendo previste

interferenze, non si procede alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, essendo già ricompreso in quello contrattuale.. Poiché il servizio viene appaltato a misura, gli importi contrattuali possono variare per effetto delle variazioni quantitative delle prestazioni oggetto dell'appalto. All'appaltatore è corrisposto, quale retribuzione per ogni servizio reso, il prodotto tra il rispettivo prezzo contrattuale e le quantità di ogni servizio effettivamente rese, calcolate con l'unità di misura rispettivamente indicata per ogni servizio.

ARTICOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione ha luogo ai sensi dell' articolo 82, comma 2 lettera a) del d. lgs 163/06, mediante ribasso sull'elenco prezzi, "Prezzi informativi delle opere edili di Milano" listino edito dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e artigianato di Milano vigente tempo per tempo'.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

1. I singoli interventi sono commissionati all'appaltatore da parte dell'ufficio tecnico comunale che curerà altresì la direzione delle prestazioni in cui consistono gli interventi e fisserà di volta in volta un termine per l'esecuzione delle stesse. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, l'ufficio tecnico redigerà una relazione tecnico-contabile ed il certificato di regolare esecuzione degli interventi utilizzando il listino prezzi di cui all' articolo 4 del presente capitolato, depurato dei ribasso d'asta praticato dall'appaltatore. La relativa liquidazione ha luogo nei trenta giorni successivi.

ARTICOLO 6 – REQUISITI DELL'APPALTATORE

1. Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, tutti gli operatori economici di cui all' articolo 1, ottavo comma, della direttiva 2004/18/CE, stabiliti in uno Stato dell'Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all'articolo 47, primo comma del d. lgs 163/06, il cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività d'impresa compatibile con il servizio cui il presente capitolato è riferito:

A) Requisiti di carattere generale

assenza di cause interdittive, temporanee o permanenti, a contrarre con la pubblica amministrazione indicate nell'articolo 34, comma secondo e 38, comma primo, del d.lgs. 163/06, nell'articolo 41 del d. lgs 11.04.2006 n. 198 (pari opportunità tra uomo e donna), nell'articolo 44, undicesimo comma, del d.lgs 25.07.1998, n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone straniere), nell'articolo 5, primo comma, della legge 03.08.2007, n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), nell'articolo 13 del d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06 (società strumentali) e in tutte le altre norme che prevedano l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in generale o con la stazione appaltante;

B) Requisiti di idoneità professionale

iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono tenuti;

C) Requisiti di capacità economica finanziaria

c.1) Aver conseguito negli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 un fatturato globale relativo all'intero triennio non inferiore ad euro 98.000,00;

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale

d.1) possedere in diritto di proprietà, uso, usufrutto, proprietà con riservato dominio, leasing o altro diritto reale e/o godimento la seguente attrezzatura tecnica: n. 1 autocarro con portata utile da 15 q.li a 35 q.li; n. 1 escavatore avente portata massima non superiore a 20 quintali;

2. I requisiti indicati ai punti A), limitatamente a quanto previsto dall'articolo 38, comma primo, lettera a), c) ed f) del d. lgs 163/06, B), C) e D) del comma primo del presente articolo, possono essere surrogati dall'iscrizione ad un elenco ufficiale dei prestatori di servizi, indicato all'articolo 45 del d. lgs 163/06, certificata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri dell'U.E. certificata da parte dell'autorità o dell'organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti.
3. Tutti i requisiti richiesti ai concorrenti per prendere parte alla gara, devono essere posseduti dall'appaltatore per l'intera durata del contratto, pena la risoluzione del contratto in suo danno.
4. All'appaltatore è fatto obbligo di entrare in possesso di tutti gli eventuali ulteriori requisiti che sopravvenute disposizioni normative e/o amministrative dovessero imporgli nel corso della durata del servizio. La mancata ottemperanza a tali disposizioni entro i termini dalle stesse fissati comporta gli effetti indicati al comma terzo del presente articolo.

PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri, magisteri, prestazioni, mano d'opera, contributi previdenziali, trasporti per effettuare il servizio a regola d'arte sono a carico dell'impresa gli oneri seguenti:
 - a. la formazione dei cantieri attrezzato;
 - b. la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario dei cantieri e di tutti i materiali in esso esistenti;
 - c. l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati di tutte le esperienze ed assaggi che sono in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni può essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
 - d. la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, lumini per i segnali notturni nei punti prescritti e quanto altro può occorrere a scopo di sicurezza, e venisse particolarmente indicata dalla Direzioni Lavori;
 - e. l'impresa si obbliga contrattualmente alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni derivanti da legge e da contratto collettivo nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei lavoratori e datori di lavoro;
 - f. l'impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto, in materia di assunzione della mano d'opera in genere, ed in particolare di assunzione di reduci e partigiani.
 - g. le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nel periodo dell'appalto, nel numero e dimensioni che sono di volta in volta indicati dalla Direzione;

- h. l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e di danni ricadrà, pertanto, sull'Impresa restandone sollevata l'amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza.
- i. l'uso anticipato dei locali riparati o costruiti che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori senza che l'impresa abbia perciò diritto a speciali compensi. Essa può però richiedere che sia sottratto lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potessero derivarne. Entro un mese dal verbale di ultimazione l'impresa deve completamente sgomberare il cantiere dai materiali, messi d'opera ed impianti di sua proprietà. Si dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavoratori.
- j. Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e documentazione relativa alla valutazione dei rischi dell'impresa (decreto Legislativo 81/2008)

ARTICOLO 8 – NORME PER LA “MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI”

1. Per tutte le prestazioni dell'appalto le varie quantità delle prestazioni sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Particolarmente si conviene quanto espresso:
 - a. **MURATURE IN GENERE** - Tutte le murature in genere, rette o curve sono misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. È fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a mq. 0,50 e per i vuoti di canne fumarie, tubazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a mq. 0,40 rimanendo per questi ultimi all'Impresa l'onere della loro chiusura con materiali in cotto.
Così pure è fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incassata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
 - b. **CALCESTRUZZI E SMALTI** - I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., sono pagati a mc. e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte.
 - c. **SOFFITTI** - I soffitti piani sono pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. Nel prezzo sono compresi e compensati tutte le armature, ed ogni fornitura, magistero e mezzo d'opera per dare i soffitti compiuti in opera. vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. I prezzi di elenco comprendono la fornitura
 - d. **PAVIMENTI** - I pavimenti di qualunque genere sono valutati per la superficie dei materiali ed ogni lavorazione per dare i pavimenti stessi completi e rifiniti. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti si intendono comprese le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci.
 - e. **RIVESTIMENTI DI PARETI** - I rivestimenti in piastrelle sono misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire.
 - f. **INTONACI** - I prezzi degli intonaci sono applicate alla superficie piane o curve intonacate compresa la fattura degli spigoli, dei risalti, ecc. Gli intonaci interni sono computati a vuoto per pieno compenso della riquadratura dei vani degli oggetti e delle lesene alle pareti che non sono perciò sviluppate. L'intonaco dell'intradosso delle volte, di qualsiasi foro e monta è misurato per la loro superficie in posizione orizzontale.

- g. **TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE** - Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere si intende compensato ogni mezzo d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti sono in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.
Per la coloritura e verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
- h. Per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, più la mostra e lo sguincio se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.
E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi o dell'imbottito tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio è eseguita in proiezione sul piano verticale senza tener conto di sagome, risalti e risvolti.
- i. **MANO D'OPERA** - I prezzi si riferiscono ad operai idonei provvisti dei necessari attrezzi. L'impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescono di gradimento alla Direzione Lavori.
Nelle prestazioni di mano d'opera sono da osservarsi le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro stipulati e convalidati a norma di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti-collettivi.

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONE GENERALI RELATIVE AI PREZZI

1. I prezzi unitari aventi valore contrattuale, in base ai quali sono pagate le prestazioni sono quelli risultanti dall'applicazione del ribasso d'asta sul listino prezzi della C.C.I.A.A. di Milano. Detti prezzi comprendono:
- A) Per i materiali, ogni spesa per le forniture, trasporti, dazi, cali e perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro.
- B) Per gli operai a mezzi d'opera ogni spesa per forniture in medesimi di attrezzi e utensili dei mestiere, nonché per il pagamento sulle paghe orarie e sulle indennità integrative secondo le norme attualmente in vigore dei seguenti oneri: assicurazioni, infortuni, addizionali all'ispettorato Cooperativo e grandi invalidi; polizze E.N.P.I. e responsabilità civile, assegni familiari, cassa trattamento operai richiamati, Cassa Mutua, Assicurazioni Sociali, Fondo Integrazione Assicurazioni sociali, Cassa Integrazione, ferie, indennità di licenziamento, contributo F.O.N.A.P., ecc. I periodi di ferie o di infortunio si intendono compensati coi prezzi stessi e si intendono soggetti ai soli oneri del pagamento premio Assicurazioni Infortuni, qualsiasi altro escluso.
- C) Tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie; tutte le forniture occorrenti e le loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse; mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, carreggi trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa deve sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei cari articoli e sull'elenco dei prezzi.
2. I prezzi di elenco diminuiti come si è detto del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di revisione dei prezzi.

ARTICOLO 10 – TEMPISTICHE DI INTERVENTO

1. L'appaltatore deve provvedere ad iniziare i lavori affidatigli:

- a. entro 72 ore dalla comunicazione da parte della stazione appaltante in caso di intervento programmato;
- b. entro 12 ore dalla comunicazione da parte della stazione appaltante in caso di intervento urgente.

PARTE III – ONERI – RESPONSABILITA' – PENALITA'

ARTICOLO 11 – CAUZIONE PROVVISORIA

1. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato nella misura pari al 2% dell'importo presunto del servizio e secondo quanto previsto dall'articolo 75 del D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006.

ARTICOLO 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore è tenuto a costituire la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall'articolo 113 del d. lgs 163/06.
2. La cauzione è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto o da recesso, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore. Grava sull'appaltatore l'obbligo di integrare la cauzione, entro 15 giorni dall'escussione, sino alla concorrenza dell'importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia stata escussa anche solo parzialmente.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore deve provvedere ad iniziare i lavori affidatigli in linea generale entro 72 ore dalla comunicazione da parte della stazione appaltante o, su semplice richiesta da parte della stazione appaltante, anche entro 12 ore dalla stessa.
2. Durante l'esecuzione del servizio, si devono mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti.
3. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli oneri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi e assume ogni responsabilità in caso di danni diretti arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia della stazione appaltante che di terzi.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI IGIENE

1. L'appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza specifico per l'ambiente di lavoro ove i propri dipendenti operano per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato. Esso ha l'obbligo di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed

organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

2. L'appaltatore, in particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
3. Il personale è debitamente istruito sulle norme di sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni.
4. L'ufficio presso cui i partecipanti al procedimento di scelta del contraente possono chiedere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro è la Direzione Provinciale del Lavoro.

ARTICOLO 15 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto, anche se ad esso non materialmente allegati:

- a) il presente capitolato del servizio;
- b) l'offerta del concorrente aggiudicatario;
- c) Il piano di sicurezza fisica dei lavoratori da redigersi a carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 16 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione definitiva del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli articoli 11 e 12 del d. lgs 163/06.
2. L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se, nel corso della durata del servizio, cessa di possedere anche uno dei requisiti indicati all'articolo 6 del presente capitolato. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di "antimafia" che comportino la risoluzione del contratto.
3. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante incamera quest'ultima. In ogni caso grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 17 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti, assicurazioni sociali, infortuni, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. che, se dovuta, è a carico della stazione appaltante.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. L'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.
3. E' ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell'articolo 118 del d.lgs. 163/06, nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale.

4. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante, in ogni caso, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.
6. L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 118 del d. lgs 163/06 e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.

ARTICOLO 19 – PAGAMENTI

1. Le fatture sono liquidate entro 30 giorni dalla presentazione alla stazione appaltante previa acquisizione del Durc da cui risulti la regolare posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore.
2. Qualora i pagamenti dei corrispettivi previsti a carico della stazione appaltante non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.

ARTICOLO 20 – PENALITA'

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di una penale nella misura indicata nei commi seguenti.
2. La stazione appaltante applica le penali comminando sanzioni di importi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:
 - a) Mancato rispetto dei tempi di intervento : € 250,00 ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale per ciascun intervento non eseguito entro i termini stabiliti all'articolo 10 del presente capitolato;
 - b) mancato aggiornamento del piano di sicurezza dei dipendenti, di cui al d. lgs 81/08: € 1.000,00 per evento;
 - c) mancata ottemperanza del piano di sicurezza dei dipendenti, di cui al d. lgs 81/08: €500,00 per evento;
 - d) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da €100,00 a €1.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.
3. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
4. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone nel caso di cui al comma secondo lettera d) del presente articolo, l'importo alla gravità dell'inadempimento.
5. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la

cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procederà al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

6. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 6.
7. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto *ex* articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) nei casi previsti dall'articolo 16, secondo comma, del presente capitolato;
 - b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previsti all'articolo 20 del presente capitolato;
 - c) interruzione del servizio per non meno di 24 ore consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
 - d) frode dell'appaltatore;
 - e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale indicate nel piano di sicurezza di cui all'articolo 14 del presente capitolato;
 - f) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari a dodici mesi continuativi;
 - g) mancato reintegro sino all'importo originariamente prestato della cauzione entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla sua escussione parziale o totale;
 - h) in caso di subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 118 del d.lgs. n. 163/06;
 - i) cessione anche parziale del contratto;
 - j) in caso l'appaltatore aggiudicatario incorra in fallimento o procedura concorsuale.
2. Quando si verificano una o più inadempimenti ai predetti obblighi contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
3. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi

all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 21, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali dell'appaltatore indicati nel presente capitolato.
2. L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., con l'avvertimento che in mancanza il contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte dell'appaltatore giustificazioni ritenute valide dalla stazione appaltante.
3. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
4. In caso di risoluzione contrattuale in danno, la stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dall'appaltatore, per l'uso proprio, illimitato nel tempo, senza null'altro dovere.

ARTICOLO 23- RECESSO

1. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.
2. La stazione appaltante può recedere dal contratto per motivate esigenze di interesse pubblico, fornendo all'appaltatore un preavviso di almeno 60 giorni.

ARTICOLO 24 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. L'aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a) al R.D. del 1924, n. 827;
 - b) al D.lgs. 163/2006;
 - c) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
 - d) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

ARTICOLO 25 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,

tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (articolo 14), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della Amministrazione scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:
 - a) i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione del servizio) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
 - b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
 - c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
3. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
4. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l'Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.
5. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.
6. I dati possono essere comunicati:
 - a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
 - b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
 - c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 5°, del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 26 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.